

R.G. 225/C/2013  
Sent. n. 238/13  
Cron. 449/13  
Rep. 25/14



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice di pace di Pisciotta**

Nella persona dell'avv. Guglielmo Prestipino, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 225/C/2013 R.G., avente ad oggetto:

**risarcimento danni da fauna selvatica**

**TRA**

**Puglia Carmine**, rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe D'Alessandro, presso il quale elett.te domicilia in Pisciotta (SA), via Tuvolo n. 1;

**ATTORE**

**E**

**Regione Campania**, nella persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura Regionale, presso la quale elett.te domicilia in Salerno, via Abella Salernitana n. 3;

**CONVENUTO**

**E**

**Provincia di Salerno**, nella persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Evelina Farace, presso la quale elett.te domicilia in Castellabate (SA), via S. Andrea n. 102;

**CONVENUTO**

**E**

**Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano**, nella persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Salerno, presso il quale elett.te domicilia in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58;

### CONVENUTO

\*\*\*\*\*

All'udienza del 22/11/2013 le parti concludevano come da scritti difensivi.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Puglia Carmine chiamava in giudizio i convenuti in epigrafe per sentirli condannare, in solido o singolarmente, al risarcimento dei danni da fauna selvatica.

Sosteneva parte attrice:

- che il giorno 24 febbraio 2013, ore 21 circa, percorreva alla guida della propria Fiat Panda tg. EA 737 GY la strada provinciale Pisciotta-Rodio verso Pisciotta quando, all'improvviso un grosso cinghiale occupava la sede stradale facendolo sbandare e rovinare contro il muro esistente sul margine sinistro della carreggiata;
- che l'auto riportava anni per 1.829,23 euro;
- che aveva regolarmente costituito in mora i tre convenuti, senza esito, rendendo ciò necessaria la presente controversia.

In data 18 luglio 2013 si teneva la prima udienza. Il GdP ammetteva la prova per testi articolata dalle parti.

All'udienza del 27 settembre 2013 si procedeva all'escussione dei testi citati.

All'udienza del 22 novembre 2013 le parti concludevano come da scritti difensivi e la causa era trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario sulla materia oggetto della presente controversia.

Si verte, infatti, in tema di risarcimento per i danni provocati da fauna selvatica; infatti, quando i danni cagionati dai cinghiali non riguardano le colture dei terreni esistenti nel territorio del Parco (fatto che il legislatore ritiene – per la sua naturale frequenza – lecito e, dunque, avverso al quale predispone solo un obbligo indennitario), ma altri beni (come, nel caso di specie, un veicolo in circolazione) si rientra nel campo dell'illecito extracontrattuale (per violazione dell'obbligo legale di controllare che la fauna selvatica non arrechi danni).

L'attore, in altri termini, ha esperito un'azione risarcitoria da fatto illecito (sul punto Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenze 16 maggio 1991, n. 5501; 27 ottobre 1995, n. 11173; 30 dicembre 1998, n. 12901 17 marzo 2004, n. 5417, nonché Cass. Civ. 5782/2004).

Ciò posto, va affrontato l'esame della questione della legittimazione delle parti. Orbene, la legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la sola prospettazione fornita dall'attore nell'atto introduttivo di lite, questi e il convenuto assumono, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia e di soggetto tenuto a subirla, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto controverso che attiene al merito della questione.

Sul punto esemplificativamente Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 18 agosto 2003, n. 12091 che afferma: "Si evidenzia, infatti, da autorevole indirizzo dottrinario e dalla più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità che l'ha recepito, come la legittimazione o titolarità dell'azione costituisca una condizione dell'azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d'ottenere dal giudice una decisione del merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza dichiarativa o costitutiva o di condanna, sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza o meno dell'effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all'attore, dacché si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della

posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, debbesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione; parimenti, dal lato passivo, la legittimazione si determina con l'indicazione nel convenuto, da parte dell'attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotto in giudizio, è destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l'azione è stata proposta, e ciò indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapporto dal lato passivo in capo al convenuto medesimo" (conformi Cass. n. 12091/03; 15177/02; 2105/00; 5878/99; 1321/95; 1375/93; 9427/87).

La legitimatio ad causam, infatti, è espressione del principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Orbene, nel caso di specie, nell'atto introduttivo di lite si indicano chiaramente come destinatari passivi dell'azione i tre enti convenuti.

Dunque, sotto il profilo della legittimazione passiva nessun difetto può ritenersi sussistente.

Appurato che l'eccezione, sotto il profilo della carenza di legittimazione risulta infondata, qualora si voglia egualmente dar significato alla medesima (il che rientra nei poteri del Giudice, che può qualificare le domande e le eccezioni delle parti), essa deve essere riferita al difetto di titolarità del diritto fatto valere, non alla legittimazione.

Sul punto si richiama:

- Cass. 26 settembre 2006, n. 20819, che dopo aver ribadito: "La legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso", ha affermato: "Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in

giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla "legitimatio ad causam", ma al merito della controversia, ...";

- Cass. 18 agosto 2003, n. 12091 che, dopo aver chiarito: "... la legittimazione ... si determina in base alla sola affermazione di questi (dell'attore: ndr) della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, devesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione; parimenti, dal lato passivo ...", ha aggiunto: "Diversamente, l'accertamento non dell'ipotetica titolarità dell'azione ma dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accogliibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza ...". Nella controversia in questione era stata eccepita la carenza di legittimazione attiva e la Cassazione ha ritenuto l'eccezione infondata, riqualificandola come eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso. Ha affermato, infatti, la Suprema Corte: "Nella specie, la contrapposizione, insorta sin dal primo radicarsi del contraddittorio, delle opposte tesi delle parti in ordine all'appartenenza dell'area all'attore non poteva ritenersi attinente alla legittimazione attiva, dacché non si discuteva di requisito alla cui ricorrenza potesse essere subordinato, con disamina da effettuarsi in riferimento alla domanda così come proposta al momento dell'introduzione del giudizio, un ipotetico accoglimento della domanda stessa, bensì soltanto della titolarità attiva del rapporto controverso, dacché si discuteva dell'identificabilità oggettiva nell'attore del soggetto cui dovesse essere riconosciuto il diritto di proprietà sull'immobile e, quindi, anche quello di pretenderne la tutela nelle sue varie forme; il relativo accertamento, dunque, concernente uno dei requisiti di fondatezza della pretesa,

atteneva al merito della controversia ed, in quanto tale, come riguardo a tutti i requisiti di tal natura, doveva aver luogo al momento della decisione e sulla base delle acquisizioni probatorie conseguenti all'attività istruttoria svolta dalle parti sul punto nel corso del giudizio”.

Orbene, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione che va decisa col merito, all'esito di una compiuta istruttoria.

Ebbene, all'esito dell'istruttoria si deve necessariamente dichiarare la piena titolarità passiva della sola Regione Campania, come chiarito dalla recente Cass. n. 4806/2013 che recita: *“La Regione, in quanto obbligata a adottare tutte le misure idonee a evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cc dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (Cass. 24 ottobre 2003 n. 16008 e Cass. 24 settembre 2002 n. 13907) ... sono le Regioni che devono adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi e che, quindi, devono risarcire gli eventuali danni provocati. Le Province, invece, hanno soltanto funzioni amministrative e sono esentate da ogni responsabilità”*.

Affermata la titolarità passiva esclusiva della Regione, con conseguente estromissione dal giudizio degli altri due enti, venendo al merito della vicenda, deve sottolinearsi come l'an dei fatti che cagionano l'obbligo risarcitorio sia sostanzialmente provato dalla deposizione dei testi Caramuta Mario e Nerino Cristiano (trasportati sull'auto dell'attore medesimo) che, escussi all'udienza del 27 settembre 2013, hanno confermato integralmente la dinamica affermata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.

Venendo al quantum debeatur, parte attrice ha prodotto preventivo attestante danni per euro 1.829,23, oltre iva.

Ebbene, come è noto, il preventivo, non è idoneo strumento di prova; tuttavia esso può risultare di valido supporto per il giudice ai fini di una valutazione equitativa (una CTU sarebbe, infatti, allo stato, ~~eccessivamente~~ onerosa sia in

termini economici, sia in termini temporali); questo orientamento, del resto, è conforme a quanto statuito da Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2005, n. 8004 (Giaretta e altro c. Carbone e altro) in Giust. civ. Mass. 2005, 5 che ha ritenuto congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull'ammontare del danno subito dal proprietario di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, la produzione del solo preventivo descrittivo delle riparazioni necessarie, in ragione dell'esiguità dei danni stessi e per non gravare le parti di ulteriori spese peritali).

Pertanto, i danni subiti dall'attore vengono liquidati in euro in euro 1.500,00 oltre iva. A tale importo andranno aggiunti gli interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo.

Le spese, stante l'accoglimento della domanda, vengono poste a carico della Regione Campania.

#### PQM

Il Giudice di Pace di Pisciotta, definitivamente pronunciando sulle domande ed eccezioni, così provvede:

- dichiara la piena legittimazione passiva degli enti convenuti;
- dichiara il difetto di titolarità passiva dell'azione in capo alla Provincia di Salerno e all'Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano, estromettendoli dal giudizio;
- accoglie la domanda;
- per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a versare all'attore la somma di euro 1.500,00 oltre iva, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, che vengono liquidati come segue: €.110,00 per spese ed €.850,00 per competenze professionali, oltre cna ed iva come per legge.
- Essi andranno attribuiti, per quanto di spettanza, al procuratore di parte

attrice, dichiaratosi antistatario.

- Compensa le spese nei confronti degli altri convenuti.

Così deciso in Pisciotta il 10 dicembre 2013.

Il Cancelliere  
Pasqualina Marotta

Il Coordinatore Giudice di Pace  
Avv. Guglielmo Prestipino

UFFICIO DEL COORDINATORE DI PACE

PISCIOTTA

Depositate il 30/12/13

IL CANCELLIERE